



**Comune di CUSANO MUTRI**

Provincia di BENEVENTO

COMUNE DEL PARCO REGIONALE DEL MATESE

---

Tel. 0824 862003 – 862120

e-mail [comunedicusanomutri@virgilio.it](mailto:comunedicusanomutri@virgilio.it)

---

**REGOLAMENTO  
COMUNALE**

**PER IL**

**COMPOSTAGGIO  
DOMESTICO**

Approvato con determina del Commissario ad Acta n. 3 del 02/04/2014

# Sommario

<b>Titolo 1 – Il Compostaggio domestico – Disposizioni generali</b> .....	3
Art. 1 – Che cosa è il compostaggio domestico .....	3
Art. 2 – Principi e finalità.....	3
<b>Titolo 2 – Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico</b> .....	3
Art. 3 – Materiali da utilizzare.....	3
Art. 4– Tecniche di compostaggio.....	3
Art. 5 -Regole tecniche di compostaggio .....	4
Art. 6 – Scelta del luogo .....	5
<b>Titolo 3 – Incentivazione al compostaggio domestico</b> .....	5
Art. 7 – Scopo e campo di applicazione .....	5
Art. 8 – Destinatari dell'incentivazione .....	5
Art. 9 – Ottenimento dell'incentivo.....	5
Art. 10 – Controlli periodici.....	6
Art. 11– Revoca dell'incentivazione .....	6
Art. 12– Ulteriori disposizioni.....	6
Art. 13– Norme finali .....	7

## **Titolo 1 – Il Compostaggio domestico – Disposizioni generali**

### **Art. 1 – Che cosa è il compostaggio domestico**

1 Le norme contenute nel presente regolamento disciplinano la pratica del compostaggio presso le utenze domestiche presenti sul territorio comunale di Cusano Mutri (BN), nonché le modalità per usufruire della riduzione della componente TARI della IUC (Imposta Unica Comunale).

2 Il compostaggio domestico è una semplice pratica finalizzata all'autosmaltimento della frazione organica che compone il rifiuto domestico ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. Trattasi infatti di un processo naturale di trasformazione degli scarti vegetali e la frazione umida ed organica dei rifiuti in humus, ovvero compost da utilizzare come ammendante nelle normali pratiche agronomiche domestiche, agricoltura o giardinaggio. Applicato a livello domestico il compostaggio è definito autocompostaggio.

3 Si definisce rifiuto organico ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato.

### **Art. 2 – Principi e finalità**

1 Il presente regolamento disciplina la pratica del compostaggio domestico, quale prassi di corretta gestione dei rifiuti organici finalizzata a ridurre il quantitativo di rifiuti da indirizzare al pubblico servizio di raccolta, incentivandone il recupero in sito;

2 L'incentivazione al compostaggio domestico è parte integrante di un insieme di iniziative comunali volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio. Il compostaggio domestico può inoltre svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni di orti e giardini utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo che personale per chi lo pratica.

## **Titolo 2 – Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico**

### **Art. 3 – Materiali da utilizzare**

1. Sono soggetti al compostaggio unicamente gli scarti di origine domestica di natura esclusivamente organica quali i residui vegetali di giardini e orti nonché i rifiuti di natura organica derivanti dalla preparazione degli alimenti facilmente deperibili e degradabili; l'utente deve pertanto garantire la separazione all'origine della frazione organica dei rifiuti urbani domestici;

Nello specifico:

#### **a) Materiali da utilizzare:**

- scarti di cucina vegetali: resti di frutta e verdura, carne, pesce, gusci di noce e uova, fondi di caffè, the, tovagliolini di carta, ..ecc.;
- scarti del giardino e dell'orto: foglie e fiori appassiti, erba di sfalcio, rametti di potature sminuzzati, altri resti vegetali dell'orto;
- con cautela si possono impiegare inoltre i seguenti rifiuti: pane, pasta, ossa, dolci (ben sminuzzati); foglie coriacee a lenta degradazione, (come quelle di pioppo e di magnolia e aghi di conifere) da aggiungere preferibilmente in quantità limitate e comunque in cumuli con prevalenza di scarti umidi di cucina o meglio da abbinare a materiali con un buon contenuto di azoto, come ad esempio la pollina; bucce di agrumi, che essendo di lenta degradazione vanno aggiunte con parsimonia;

#### **b) Materiali da non utilizzare:**

- i rifiuti non organici come ad esempio: vetro, polistirolo, pile, farmaci, antiparassitari, carta e cartoni, metalli, oggetti di gomma e plastica, laterizi e calcinacci, scarti di legname trattati con prodotti chimici, tessuti, indumenti, .... ecc., e tutto quanto non previsto nell'art. 3;

### **Art. 4– Tecniche di compostaggio**

1. E' possibile intraprendere il compostaggio domestico tramite le tecniche alternative riportate di seguito, ognuna seguita da disposizioni minime quali buone norme da seguire nella gestione del processo del compostaggio al fine di non provocare odori molesti, il proliferare di insetti o comunque

arrecare danno alle proprietà confinanti:

- A) **Cumulo Aperto** Si tratta del sistema più semplice, infatti ricorda la tradizionale concimaia o "massa" fatta dagli agricoltori. Consiste nell'accumulare lo scarto organico sopra a un basamento leggermente sollevato da terra che consenta e favorisca l'arieggiamento del cumulo anche dal basso. Il cumulo dovrà avere dimensioni minime di 1-1,50 m come base e 1 m come altezza, (tali misure consentono alla massa di conservare una temperatura sufficiente per l'attività microbica), ed andrà protetto, ad esempio con reti metalliche a maglia fitta, per evitare l'accesso di animali. Generalmente nella fase iniziale, risulta utile prevedere un'area, meglio se non accessibile da cani e gatti (es. un cassone), in cui stoccare il materiale in attesa di averne una quantità sufficiente. Il cumulo è bene che abbia una forma appiattita nel periodo estivo, in modo da intercettare le precipitazioni meteoriche, e una forma più appuntita nel periodo invernale per poter sgrondare gli eccessi di pioggia; sempre nel periodo invernale è consigliabile che sia ricoperto con un telo di iuta o con uno strato di foglie o paglia, evitando la plastica che non permette il ricambio dell'aria.
- B) **Cumulo in compostiera** La compostiera è un contenitore, anche artigianale, atto a ospitare il cumulo dei rifiuti organici. La capienza dovrà essere relazionata al numero di persone componenti il nucleo familiare ed alla estensione delle aree di giardino e orticole a cui è a servizio. Può essere costruita in maniera autonoma oppure acquistata fra i compostier commercializzati. Qualora costruita in maniera artigianale è indispensabile che consenta una buona areazione laterale e basale del materiale contenuto. Ad esempio, il contenimento laterale dell'accumulo può essere garantito tramite rete metallica o assi di legno fessurate con basamento sollevato leggermente da terra. Tale ultimo accorgimento è utile anche nel caso di compostiere commerciali. Prima di mettere gli scarti è bene creare una base con un intreccio di rami, espediente assai importante per le compostiere non dotate di fondo.
- C) **Cumulo in buca o in trincea** In questo caso il rifiuto organico viene posto in una fossa avendo l'avvertenza di distanziarlo bene dalle pareti e dalla base foderando le pareti con bancali in legno oppure con frasche. Sul fondo inoltre devono essere previsti dei fori di drenaggio. Le operazioni richieste sono simili a quelle per il compostaggio in cumulo all'aperto. E' importante evitare che si creino le condizioni di anaerobiosi e quindi situazioni maleodoranti, eventualità non trascurabile di questa metodica.

## **Art. 5 -Regole tecniche di compostaggio**

1. Il compostaggio può essere effettuato utilizzando compostiera o casse di compostaggio, cumuli o concimaie di proprietà o in comodato;
2. Con riferimento al compostaggio in compostiera ed in buca, la capienza minima del contenitore di cui dotarsi è calcolabile come riportato di seguito:
  - 35 lt per ogni persona componente il nucleo familiare;
  - 15 lt per ogni 10 mq di giardino o area verde/orto;
3. È vietato utilizzare residui di origine animale (ossa, avanzi di carne e di pesce) nei primi due anni di attività;
4. L'utente dovrà gestire la prassi del compostaggio in modo decoroso e secondo la "diligenza del buon padre di famiglia" al fine di evitare l'innescarsi di odori molesti o favorire la proliferazione di animali indesiderati;
5. Qualora si pratichi il compostaggio in cumulo aperto o in buca/trincea l'utente dovrà proteggere adeguatamente l'accumulo dagli animali;
6. Al fine di garantire un corretto processo di biodegradazione è necessario ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e di mescolare in maniera corretta le diversi componenti dei rifiuti organici più umidi (rifiuti di cucina, erba, ecc.) con quelli meno umidi (rametti, legno, foglie) così da avere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;
7. È ammesso il compostaggio in comunione, ovvero quando 2 o più famiglie residenti nello stesso edificio alimentano e gestiscono uno stesso cumulo; in caso di unità condominiali per l'attivazione è necessaria una specifica deliberazione dell'assemblea condominiale. Copia della suddetta delibera condominiale deve essere allegata al momento della presentazione della domanda. In tal caso deve essere identificato un responsabile unico dell'attività di compostaggio;
8. Nel caso di compostaggio comune di cui al punto precedente, ai fini della verifica del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento, le aree verdi delle singole famiglie partecipanti vengono

considerate un'unica superficie complessiva; ogni intestatario Tarsu partecipante deve inoltre dichiarare di non trovarsi in posizione debitoria a Tarsu ai sensi del successivo art. 9 comma 7.

## **Art. 6 – Scelta del luogo**

1 La pratica del compostaggio domestico è possibile esclusivamente in area aperta adiacente all'abitazione di residenza; non è pertanto possibile adottare la pratica del compostaggio domestico su balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti auto, anche se privati, nel cortile condominiale fatto salvo la possibilità di compostaggio in comunione di cui all'art. 6;

2 La distanza minima obbligatoria da mantenere tra la compostiera e il confine dell'area aperta è di 3 metri;

3 E' obbligatorio l'uso di una compostiera chiusa: -in aree aperte aventi superficie inferiore ai 1000 mq;

- in aree aperte aventi superficie superiore ai 1000 mq qualora il compostaggio sia svolto ad una distanza inferiore ai 10 mt. dal confine dell'area;

4. Occorre comunque valutare con attenzione la scelta del luogo in cui fare il compostaggio tenendo conto di queste indicazioni:

- deve essere disponibile un'area adeguata a seconda della modalità operativa scelta;
- il cumulo non deve infastidire i confinanti ricordando che comunque non si tratta di un'attività molesta o fastidiosa, qualora sia ben condotta;
- il cumulo va collocato preferibilmente all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda;

## **Titolo 3 – Incentivazione al compostaggio domestico**

### **Art. 7 – Scopo e campo di applicazione**

1. Il Comune di Cusano Mutri intende incentivare la prassi dell'autosmaltimento dei rifiuti organici domestici effettuato tramite la pratica del compostaggio mediante il riconoscimento di una riduzione sulla tassa/tariffa rifiuti adeguata al minore conferimento di rifiuti solidi urbani secondo le modalità e disposizioni riportate nel regolamento per l'applicazione della riduzione della componente TARI della IUC (Imposta Unica Comunale) per il compostaggio domestico delle frazioni organiche;

### **Art. 8 – Destinatari dell'incentivazione**

1. Possono usufruire dell'incentivo tutti gli utenti domestici iscritti al ruolo TARI, residenti nel Comune di Cusano Mutri, che dispongano di un'area verde adiacente all'abitazione di residenza ad accesso esclusivo in possesso dei requisiti di cui all'art.6, che praticano ed intendono praticare l'autosmaltimento dei propri scarti domestici di natura organica attenendosi alle disposizioni e prescrizioni del presente regolamento;

### **Art. 9 – Ottenimento dell'incentivo**

1. L'intestatario TARI che intenda praticare il compostaggio domestico ed accedere all'incentivo annuale deve presentare al Comune di Cusano Mutri apposita domanda corredata da una dichiarazione di impegno, da redigere secondo specifici modelli, cui seguirà la sottoscrizione di apposita convenzione annuale.

2. In mancanza di disdetta dell'interessato, la convenzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno e la riduzione in percentuale verrà riconosciuta sino a che persistano le condizioni di cui al regolamento per l'applicazione della riduzione della TARI per il compostaggio domestico delle frazioni organiche, accertate secondo le modalità di cui al medesimo regolamento o sino a comunicazione da parte dell'utente di cessazione di utilizzo della compostiera.

3. La domanda di cui al punto 1 va presentata nei modi e termini di cui al regolamento per l'applicazione della riduzione della TARI per il compostaggio domestico delle frazioni organiche;

4. Con la sottoscrizione della dichiarazione di cui al punto 1, l'utente, il suo nucleo familiare ed ogni altro coabitante residente presso l'utenza TARI si impegnano:

a) a non conferire più nel cassonetto i rifiuti organici provenienti dalla cucina o dalle attività di

- giardinaggio/orto provvedendo al loro autosmaltimento in sito;
- b) a rispettare le disposizioni del presente regolamento;
  - c) a consentire il trattamento dei dati personali e ad accettare di sottoporsi agli accertamenti periodici condotti da personale qualificato, opportunamente identificato ed appositamente incaricato dall'amministrazione, nonché ad eventuali controlli e/o interviste che l'Osservatorio regionale dei Rifiuti potrà disporre con qualunque tecnologia;
  - d) ad iniziare l'attività entro 30 giorni dalla comunicazione, pena il mancato riconoscimento dell'agevolazione;
5. Annualmente l'Amministrazione deciderà con delibera di Giunta comunale l'ammontare della somma o percentuale da destinare all'incentivo per la pratica del compostaggio domestico nel Comune di Cusano Mutri. Tale percentuale o somma, applicata sulla parte variabile della tariffa, sarà ripartita equamente fra gli intestatari TARI che hanno presentato la dichiarazione di impegno, utilizzando un criterio proporzionale in base al numero dei componenti del nucleo familiare;
6. L'incentivo è comunque concesso per ciascun componente del nucleo familiare; ai fini del calcolo dell'agevolazione si assumerà come riferimento il numero dei componenti anagrafici alla data di emissione della cartella TARI;
7. Non ha diritto alla riduzione chi si trova in posizione debitoria a titolo di TARI per l'anno in cui l'incentivo fa riferimento e per gli anni pregressi;
8. I presenti incentivi si sommano ad eventuali altre riduzioni cui si ha diritto ai sensi del Regolamento comunale per la disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
9. Non sono considerati strumenti per il compostaggio domestico, ai fini dell'agevolazione sulla TARI, le concimaie agricole.

## **Art. 10 – Controlli periodici**

1. Periodicamente, come da regolamento, ed almeno una volta all'anno, saranno eseguiti da parte dell'amministrazione comunale o di altri soggetti competenti debitamente identificati, accertamenti presso tutte le utenze beneficiarie dell'incentivazione per la pratica dell'autosmaltimento dei rifiuti domestici organici. Durante queste ispezioni, verranno verificati il corretto svolgimento del compostaggio, il rispetto delle disposizioni del presente regolamento in termini di ubicazione, generazione di odori molesti, proliferazione di insetti, adeguata capacità del compostatore in relazione all'utenza dichiarata, ecc..
2. Il soggetto incaricato, in relazione all'accertamento eseguito, compilerà apposito verbale di verifica allegando la documentazione fotografica;
3. Il numero minimo di controlli è stabilito nella misura del 5% delle ubicazioni dell'attività di autocompostaggio attive nell'anno solare. La Giunta comunale con deliberazione motivata, nel rispetto della D.G.R.C. n. 384/2012, può variare la predetta percentuale.

## **Art. 11– Revoca dell'incentivazione**

3. E' soggetto a revoca dell'incentivo, l'utente beneficiario che in relazione ai controlli eseguiti ed ad altre eventuali segnalazioni opportunamente verificate:
- a) venga meno anche solo ad un punto degli impegni sottoscritti;
  - b) non utilizzi costantemente la prassi dell'autosmaltimento;
  - c) pur sollecitato ad intervenire, gestisca comunque il compostaggio in maniera non consona in merito a distanze, ubicazione rispetto del confine di proprietà, della prevenzione degli odori e della proliferazione di insetti;
4. il provvedimento di revoca preclude al soggetto la possibilità di poter accedere nuovamente all'incentivo per la pratica del compostaggio domestico.

## **Art. 12– Ulteriori disposizioni**

1. La lista delle utenze che hanno prodotto autocertificazioni idonee per aderire al compostaggio domestico con la riduzione del canone ai sensi della normativa comunale vigente, redatta dall'ufficio comunale competente, verrà trasmessa alla Ditta Appaltatrice del servizio R.S.U. perché questi provveda a disattivare le utenze incluse dal servizio di raccolta della frazione umida "porta a porta".

E' possibile che, in conseguenza delle adesioni dei cittadini a tale attività, si proceda all'esclusione di intere vie o zone.

2. Gli operatori dipendenti della ditta dovranno segnalare tempestivamente eventuali inadempienze dei cittadini agli obblighi di compostaggio domestico assunti .

### **Art. 13- Norme finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore il \_\_\_\_\_2014.